

disfare non solo alle esigenze locali rispetto alle condizioni agrarie ed economiche di ogni provincia, ma eziandio alle urgenti necessità della finanza. E questo non sarà possibile se il Governo non avrà la possibilità di dirigere egli stesso con energia, con unità di vedute la grande operazione di cui si tratta colla efficace cooperazione di queste Commissioni locali, alla idea delle quali io mi accosto. Epperò vedrei con piacere che la Commissione ammettesse una qualche modificazione al suo articolo in questo senso di non incagliare l'azione del Governo, di dare alle Commissioni provinciali un mandato di immediata direzione e sorveglianza delle operazioni cui si dovrà procedere, di attribuire all'amministrazione demaniale l'esecuzione delle operazioni medesime.

Con ciò credo si farà conoscere al paese ed all'estero che l'Italia, alla quale la provvidenza serbò intatta una sì grande ricchezza pei giorni del suo risorgimento, per consolidare l'editizio della sua unificazione politica, saprà usarne con assennatezza di vedute tanto nei riguardi amministrativi quanto nei riguardi economici e finanziari.

Quindi senza aggiungere altro, prego la onorevole Commissione a favorirmi uno schiarimento sulla questione su cui mi permisi di chiamare la sua attenzione.

PRESIDENTE. L'onorevole Calvo avrebbe in questa guisa modificato il suo emendamento uniformandosi, come egli crede, alla proposta del presidente del Consiglio de' ministri.

Emendamento all'articolo 7 della Commissione:

« I beni immobili già passati al demanio per effetto della legge 7 luglio 1867, e quelli trasferiti in virtù della presente legge saranno amministrati, venduti dall'autorità demaniale, sotto la immediata sorveglianza di una Commissione istituita.

« Tale Commissione sarà composta del prefetto che ne sarà il presidente, del direttore del demanio, di un membro nominato dal ministro delle finanze e di due probi cittadini eletti ogni anno dal Consiglio provinciale.

« Una Commissione centrale di sindacato composta di due deputati, di due senatori, di un consigliere di Stato, di un consigliere della Corte dei conti, del direttore generale del demanio, e del direttore del fondo del culto, invigilerà continuamente sull'amministrazione e sulla vendita dei beni.

« Essa presenterà ogni sei mesi al Parlamento una relazione sull'andamento dell'amministrazione, e sulla vendita dei beni, la quale relazione sarà esaminata dalla Commissione generale del bilancio.

« Le attribuzioni delle Commissioni provinciali e della Commissione centrale saranno stabilite con apposito regolamento da approvarsi con decreto reale. »

La parola è all'onorevole Nisco.

NISCO. Io risponderò all'onorevole La Porta intorno

all'accusa che mi ha fatta quando svilupperò la mia aggiunta. Per ora gli farò solo questa osservazione:

Ho innanzi a me gli elenchi delle operazioni fatte dalla società dei beni demaniali a fronte delle operazioni fatte dal demanio direttamente.

Io non voglio entrare a disaminare come fu fatta questa società e in quale necessità dello Stato, e come è diversa da quelle da me proposte; dirò soltanto che, per essere intervenuta la mano interessata ad operare la vendita, si sono venduti due quinti di beni di più nello stesso periodo di quanti ne avesse venduto il demanio, cioè per più di 60 milioni; e di più bisogna aggiungere che questa società ha portato un aumento del 26 per cento sui prezzi di asta, mentre il demanio non aveva portato che lo aumento del 16 per cento.

Io mi riservo di sviluppare quest'idea e di persuadere, lo spero, l'onorevole La Porta e gli altri miei colleghi che, quando veramente dobbiamo fare affari, abbiamo bisogno degli uomini che fanno gli affari, abbiamo bisogno di quelli che hanno il capitale, e non di operare per mezzo di Commissioni gratuite, le quali possono soprintendere e dare massime, non mai operare.

Ho poi anche domandato la parola per fare un'osservazione.

Io ho firmato un emendamento cogli onorevoli miei amici Servadio e Costa, allo scopo di modificare la composizione della Commissione per la vendita dei beni demaniali proposta dalla Commissione della Camera.

La Commissione nostra ha tolto la sua proposta quasi di peso dalla legge 21 agosto 1862, che nell'articolo 7 precisamente stabilisce il modo come si compone la Commissione per la vendita dei beni demaniali.

In quest'articolo 7 è detto così: « In ogni provincia nella quale si trovino beni demaniali alienabili sarà istituita una Commissione gratuita composta del prefetto, di due delegati dal ministro delle finanze, e di due eletti dal Consiglio provinciale anche fuori del Consiglio. »

La Commissione ha modificato, e, me lo conceda, ha modificato peggiorando, poichè in luogo dei due eletti dal ministro delle finanze ha messo il presidente del tribunale civile o il procuratore del Re. Io non so come possa, e che cose possa fare di bene il procuratore del Re in una Commissione incaricata di mettere i beni in vendita; sarà un'occupazione cotesta accessoria per lui, come lo è pure pel prefetto d'una provincia.

Non può essere dunque una cotal Commissione che di sorveglianza, una Commissione di direzione, una Commissione incaricata per autorizzare l'operazione, non mai per vedere, nè per amministrare. La pratica dell'amministrazione, il tatto degli affari è ancor esso una non comune qualità che si acquista amministrando ed operando negozi.